



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME **12/169/CR7A/C6**

OSSERVAZIONI DELLE REGIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI SINTESI RECANTE LE LINEE FONDAMENTALI DI RIFORMA DEL SETTORE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, all'art. 1, comma 1, prevede che con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, provveda alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Al comma 1-bis del sopraccitato art. 1 si stabilisce che i regolamenti di cui sopra siano emanati previa attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i Sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, le organizzazioni sindacali rappresentative.

Il 16 dicembre 2010 le Regioni hanno espresso, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali* (adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100), un parere favorevole condizionato all'apertura di un tavolo di confronto orientato alla riforma del settore all'interno di una strategia condivisa, idonea ad affrontare gli aspetti organizzativo-funzionali e finanziari conseguenti e rispettosa dei principi costituzionali sanciti e ribaditi.

Anche a seguito di tale parere, il 2 marzo 2011 è stato istituito, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, un gruppo di lavoro del quale facevano parte, oltre ai rappresentati dello Stato, le Regioni Emilia-Romagna e Veneto in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e l'Assessore alla Cultura del Comune di Genova in rappresentanza dell'ANCI con il mandato di elaborare una proposta di regolamento. Il gruppo, insediatosi il 22 marzo 2011 e riunitosi fino a giugno 2011, ha predisposto una bozza mai sottoposta dal Ministero alla Conferenza Unificata né tantomeno ad una consultazione allargata.

A poche settimane dalla scadenza della delega (31 dicembre 2012), il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha convocato il Coordinamento tecnico delle Regioni, insieme ad ANCI e UPI, per illustrare una proposta di regolamento, sviluppata per punti cardine in un documento che, per quanto affermato dai rappresentanti del Ministero, non trova fondamento nel lavoro svolto dal gruppo misto MiBAC/Regioni/ANCI.

Alla luce di quanto sopra, visti i contenuti di tale documento - trasmesso ufficialmente dal Ministro alla Conferenza delle Regioni il 22 novembre 2012 per acquisire osservazioni e contributi - e a seguito dell'incontro tecnico del 15 novembre 2012, sembra necessario svolgere alcune considerazioni di metodo e successivamente di merito.

Considerata la completa disponibilità delle Regioni a lavorare congiuntamente ad una ipotesi di regolamento, manifestata già a partire da dicembre 2010 con l'espressione di un parere favorevole ad

un testo già allora non condiviso tanto nel metodo che nei contenuti ed il lavoro fatto nel successivo anno e mezzo dal gruppo di lavoro misto, sembra quanto mai mancare da parte del Ministero una leale collaborazione istituzionale dal momento che sono stati “sprecati” due anni utili alla elaborazione di un testo e sul quale poteva essere avviato un confronto che, per i tempi disponibili, avrebbe potuto portare ad una soluzione legislativa condivisa per le Fondazioni lirico-sinfoniche. E’ stato invece scelto, ancora una volta, di procedere a ridosso della scadenza della delega, dunque in una condizione di urgenza, non consentendo l’attivazione di un percorso di consultazione, tra l’altro previsto nella legge delega, se non rapido e sommario anche in considerazione che non è stato condiviso un articolato ma un documento di sintesi per punti non sempre chiaro.

Nel merito, per quanto possibile esprimersi sui punti formulati nel documento, emerge **l’assoluta contrarietà delle Regioni a condizionare l’esistenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche ad un contributo in una misura minima** – il cui valore non è noto – da parte degli enti locali perché le Fondazioni possano rimanere tali altrimenti trasformate in Teatri di tradizione. Si ritiene la prescrizione non proponibile perché la stessa Corte Costituzionale – Sentenza del 153/2011 afferma con chiarezza che *“le attività svolte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato (...) perché le finalità delle anzidette Fondazioni travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio nazionale”*. **Dopo aver chiesto e ottenuto, quindi, dalla Corte Costituzionale il riconoscimento della potestà legislativa e regolamentare sulle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche per la necessaria tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, il Governo introduce la possibilità che possano scomparire o debbano ridimensionare drasticamente la loro attività.**

Per quanto concerne la **governance** si ritiene che, laddove non venga prevista l’indicazione espressa del Sindaco quale titolare della carica di presidenza, sia tuttavia necessario che il rappresentante sia espressione dei soci pubblici locali.

Sono condivisibili le previsioni in tema di appalto di lavori, servizi e forniture mentre occorrerebbe meglio definire il **pareggio di bilancio** chiarendone il principio.

In merito ai **criteri di ripartizione del FUS**, appaiono poco chiari i **parametri** utilizzati, con particolare riferimento al parametro dei costi di produzione che sembra tener fuori le repliche. In ogni caso sarebbe preferibile legare il finanziamento al rapporto costi/benefici, ovvero agli incassi.

E’ poco chiaro anche il paragrafo relativo ai **riconoscimenti**, laddove viene citato il Teatro dell’Opera ma non Santa Cecilia. Inoltre, sembrerebbe emergere una preclusione all’accesso allo status di fondazione “speciale” per le altre Fondazioni.

Per quanto concerne il **personale**, infine, non è possibile esprimersi in quanto non vi sono sufficienti elementi a disposizione.

In conclusione, di fronte ad una proposta di regolamento che assegna a Regioni e Comuni le sorti degli enti lirici di eccellenza e di rilievo nazionale e internazionale, sovvertendo così i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, si ritiene urgente un confronto preliminare con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, oltre che sul metodo, sugli obiettivi concreti che il Governo intende perseguire nell’attuazione della delega ricevuta e sui risultati attesi della riforma.

Roma, 6 dicembre 2012